Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 328

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 dicembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(12495)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **799**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

Diritto delle Comunità europee;
Diritto della previdenza sociale.

Art. 59 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti:

Istituto di musicologia;
Istituto di sociologia;
Istituto di storia contemporanea;
Istituto di storia del teatro e dello spettacolo;
Istituto di scienze religiose.

Il suddetto elenco è ulteriormente modificato nel senso che l'« Istituto di lingue e letterature straniere » viene trasformato nei due seguenti:

Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di lingue e letterature germaniche.

Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

Terapia pediatrica sistematica.

Art. 118 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto il seguente:

Istituzioni di patologia generale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. **800**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Istituto di filologia romanza;
Laboratorio di linguistica.

Art. 73, relativo agli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'istituto e museo di zoologia e anatomia comparata muta la denominazione in quello di: « Istituto di zoologia e anatomia comparata » ed inoltre è creato il seguente:

Museo di zoologia e anatomia comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **801.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pio X, nel comune di Rossano.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rossano in data 29 maggio 1954, integrato con due dichiarazioni del 29 maggio 1954 e 11 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pio X, in località Piragineti del comune di Rossano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1973, n. **802.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Rocco e S. Francesco di Paola, nel comune di Pizzo.

N. 802. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mileto in data 29 giugno 1967, integrato con due dichiarazioni del 28 agosto successivo e 27 gennaio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Rocco e S. Francesco di Paola, nel comune di Pizzo (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1973, n. **803.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Michele e Lorenzo, nel comune di Pinerolo.

N. 803. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo in data 1° dicembre 1972, integrato con dichiarazione dell'11 successivo, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Michele e Lorenzo, in regione Tabona del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973.

Nomina di un componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso venne nominato, a decorrere dal 10 settembre 1971, componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto dott. Angelo Vitarelli in sostituzione del prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso, collocato a riposo;
Sentito il presidente della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973, il prefetto dott. Angelo Vitarelli è nominato componente effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 382

(13607)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973.

Nomina di un componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella predetta regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 settembre 1971, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Carlo De Nardo venne nominato, a decorrere dal 10 settembre 1971, componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto dottore Vincenzo Masella in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Carlo De Nardo, collocato a riposo;
Sentito il presidente della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 luglio 1973, il prefetto dott. Vincenzo Masella è nominato componente supplente del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dottore Carlo De Nardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1973
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 383

(13608)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973.

Trasferimento di due linee ferroviarie dal compartimento di Torino a quello di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, concernente l'ordinamento dell'esercizio dello Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Visto il regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, concernente modificazioni alle leggi riguardanti le ferrovie dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferite dal compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino a quello di Genova le due linee ferroviarie, l'una via Ferrania e l'altra via Altare, Savona (inclusa) - S. Giuseppe di Cairo (inclusa).

Art. 2.

Il provvedimento sarà attuato entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e la data verrà stabilita dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con apposito ordine di servizio.

Il presente decreto, registrato dalla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1973
Registro n. 61 *Trasporti, foglio n.* 329

(13609)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1973.

Nomina del vice presidente e di componenti del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 30 marzo 1967), recante disposizioni sull'assicurazione ed il finanziamento di crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 27 giugno 1967), concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 1967 con il quale il dott. Domenico Gagliardi, ispettore generale, è nominato membro effettivo in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1972 con il quale il dott. Pasquale Petrella, direttore di sezione, è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 1973 con il quale il dott. Giuseppe Mazza, direttore di divisione, e il dott. Umberto Paris, ispettore superiore, sono nominati membri sostituti in rappresentanza rispettivamente della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero e della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 1973 con il quale il dott. Ruggero Firrao, reggente della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero, è nominato vice presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Tenuto conto che il dott. Ruggero Firrao è stato nominato dirigente generale per le valute con decreto ministeriale del 2 agosto 1973;

Considerato che il dott. Domenico Gagliardi è stato collocato a riposo e che il dott. Giuseppe Mazza e il dottor Pasquale Petrella sono stati destinati ad altri incarichi;

Vista la comunicazione n. 814984 del 5 luglio 1973 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, designa il dott. Lorenzo Foglia, ispettore superiore, quale membro sostituto in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in luogo del dott. Umberto Paris, esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Decreta:

Il dott. Ruggero Firrao, dirigente generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero, è nominato vice presidente del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il dott. Romano Sbardella, primo dirigente, è nominato membro effettivo in seno al citato comitato in luogo del dott. Domenico Gagliardi, collocato a riposo, in rappresentanza della direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

Il dott. Angelo Corso, direttore di sezione, ed il dott. Riccardo Micciani, consigliere, sono nominati membri sostituti in seno al citato comitato in luogo del dott. Pasquale Petrella e del dott. Giuseppe Mazza destinati ad altro incarico.

Il dott. Lorenzo Foglia, ispettore superiore, è nominato membro sostituto in seno al citato comitato in luogo del dott. Umberto Paris, esonerato per motivi di salute, in rappresentanza della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1973

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(13587)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Capua.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del monte Tifata a monte della frazione S. Angelo in Formis, sita nell'ambito del territorio comunale di Capua;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Capua;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si tratta di un complesso di importante valore estetico e tradizionale, in cui si compongono in quadri di eccezionale bellezza le caratteristiche naturali del paesaggio, composto dal monte Tifata, le cui pendici appaiono ora rivestite di fólti bòschi, ora nude ora aspre, i valori ambientali dell'antico borgo S. Antonio in Formis. Tale complesso assume aspetti sempre mutevoli col variare dei punti di vista, dando luogo ad innumerevoli e sorprendenti quadri panoramici di cui chiunque, percorrendo le strade della zona, può godere. Inoltre percorrendo le strade comprese nella zona e le caratteristiche mulattiere che salgono sulle pendici di monte Tifata, si apre pian piano la vista su un panorama che appare sempre diverso a seconda dei punti di vista: verso ovest la piana del Volturno con la città di Capua in primo piano e, nel fondo la costa Domiziana e il mare; verso sud il Vesuvio e il golfo di Napoli; verso nord la valle del Volturno, ricca di colture nella piana bagnata dal fiume, delimitata da una catena di colline in cui gli antichi insediamenti Sannitici sono tuttora documentati da notevoli resti di mura ciclopiche; verso est i monti della catena Tifatina, ricchi di boschi;

Decreta:

La zona del monte Tifata a monte della frazione S. Angelo in Formis, sita nel territorio del comune di Capua ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dal confine col comune di Caserta sulla strada statale Sannitica (n. 87) si segue il ciglio destro di detta strada in direzione di Caiazzo fino al bivio con la strada provinciale Gradilli. Da questo punto si segue il ciglio destro della strada provinciale Gradilli in direzione della frazione S. Angelo in Formis fino al bivio, in località S. Iorio, con la strada comunale per S. Angelo in Formis e, attraversato l'abitato di S. Angelo in Formis si prosegue per detta strada comunale toccando la Tomba dei Garibaldini fino ad incontrare il confine, su detta strada, col comune di S. Prisco. Da questo punto si segue la linea di confine con il comune di S. Prisco che risale lungo le pendici di monte Tifata fino ad incontrare il confine col comune di Caserta. Da questo punto si segue la linea di confine col comune di Caserta che scende lungo le pendici del monte Tifata fino ad incontrare la strada statale n. 87 (Sannitica).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Capua provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giustà l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

L'anno 1971, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 11,20, in Caserta e nell'ufficio stampa dell'amministrazione provinciale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per discutere il seguente argomento segnato all'ordine del giorno:

CAPUA, frazione S. Angelo in Formis: imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

La zona del monte Tifata a monte della frazione di S. Angelo in Formis è compresa entro le seguenti linee: dal confine col comune di Caserta sulla strada statale Sannitica (n. 87) si segue il ciglio destro di detta strada in direzione di Caiazzo fino al bivio con la strada provinciale Gradilli. Da questo punto si segue il ciglio destro della strada provinciale Gradilli in direzione della frazione S. Angelo in Formis fino al bivio, in località S. Iorio, con la strada comunale per S. Angelo in Formis. Da questo punto si segue la predetta strada comunale per S. Angelo in Formis e, attraversato l'abitato di S. Angelo in Formis si prosegue per detta strada comunale toccando la Tomba dei Garibaldini fino ad incontrare il confine, su detta strada, col comune di S. Prisco. Da questo punto si segue la linea di confine con il comune di S. Prisco che risale lungo le pendici di monte Tifata fino ad incontrare il confine col comune di Caserta. Da questo punto si segue la linea di confine col comune di Caserta che scende lungo le pendici di monte Tifata fino ad incontrare la strada statale n. 87 (Sannitica).

La commissione delibera, all'unanimità, di sottoporre la predetta zona, compresa entro i limiti sopradescritti ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 3 e 4.

(*Omissis*).

(13508)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 17 settembre 1955 concernente l'equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche tra il personale navigante della navigazione interna e il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1955 con il quale, in attuazione dell'art. 521 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, venne stabilita la equivalenza dei titoli professionali e delle qualifiche di cui agli articoli 519 e 520 del regolamento anzidetto, tra il personale navigante della navigazione interna e il personale iscritto nelle matricole della gente di mare, in servizio di coperta o di macchina sulle navi adibite ai servizi pubblici di navigazione comunali e provinciali di Venezia;

Ritenuta l'opportunità di apportare, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel decreto stesso, alcune modifiche alla tabella allegato *A* annessa al suindicato decreto, consistenti nell'aggiunta della qualifica di « barcaiolo » a quella di « marinaio » e nella riduzione del relativo periodo di navigazione in servizio di coperta da 24 a 18 mesi;

Ritenuta altresì l'opportunità, per quanto riguarda la equivalenza del titolo professionale di capobarca per il traffico locale o di capobarca per la pesca costiera con quello di conduttore di motoscafi della navigazione interna, di modificare la dizione « con un minimo di sei mesi di effettiva navigazione su navi armate con ruolo di equipaggio », contenuta nella tabella allegato *B* annessa al citato decreto, con la dizione « con un periodo di sei mesi di effettiva navigazione in servizio di coperta », non avendo alcuna rilevanza l'imbarco su navi armate con ruolo di equipaggio ai fini dell'equivalenza stessa;

Decretano:

Articolo unico

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel suindicato decreto ministeriale 17 settembre 1955, il terzo comma della tabella allegato *A* e il comma terzo della tabella allegato *B*, annesse al decreto stesso, sono modificati e sostituiti dai seguenti:

Tabella allegato A *terzo comma*:

Marinaio e barcaiolo (art. 44 regolamento navigazione interna): iscritto fra la gente di mare di 1ª o di 3ª categoria con diciotto mesi di navigazione in servizio di coperta.

Tabella allegato B *terzo comma*:

Conduttore di motoscafi (art. 52 del regolamento per la navigazione interna): iscritto fra la gente di mare di 1ª categoria che sia almeno in possesso del titolo professionale di capobarca per il traffico locale o di capobarca per la pesca costiera (articoli 260 e 261 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima), con un minimo di sei mesi di effettiva navigazione in servizio di coperta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1973

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

(13380)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Autorizzazione alla Banca del Salento, società per azioni con sede in Lecce, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Brindisi, Lecce e Taranto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 29 ottobre 1962 e 15 giugno 1963, con i quali la Banca del Salento, società per azioni con sede in Lecce, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei co-

muni di Brindisi, San Donaci e Ostuni (Brindisi), Taranto, Monteparano, Sava e Torricella (Taranto), Lecce, Aradeo, Andrano, Arnesano e Bagnolo del Salento, nonchè nel territorio di Noha, frazione del comune di Galatina (Lecce);

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Salento, società per azioni con sede in Lecce, con i decreti in data 29 ottobre 1962 e 15 giugno 1963, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, Acquarica del Capo, Alessano, Botrugno, Cannole, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Cavallino, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cursi, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Martignano, Melpignano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Neviano, Nociglia, Novoli, Ortelle, Palmariggi, Patù, Presicce, Salve, Sanarica, San Cesario di Lecce, Sannicola, San Pietro in Lama, Seclì, Sogliano Cavour, Specchia, Spongano, Sternatia, Surano. Surbo. Tiggiano e Zollino, in provincia di Lecce, Crispiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola e Roccaforzata, in provincia di Taranto.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Salento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LA MALFA

(13537)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Scilla.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 aprile 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Scilla, già parzialmente vincolato con decreto ministeriale del 18 aprile 1967;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Scilla;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce una incantevole bellezza panoramica di eccezionale efficacia per la possibilità che offre allo sguardo di abbracciare il panorama dello stretto di Messina e le coste della Sicilia, sì da farne un suggestivo quadro naturale fonte di insuperabili emozioni;

Decreta:

L'intero territorio comunale di Scilla ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, e compreso nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Detta zona è delimitata dal perimetro formato: dalla riva del mare Tirreno fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Bagnara Calabra, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Melia Solano, indi da detto asse fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di S. Roberto, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Villa San Giovanni, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Tirreno sopra detto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Scilla provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 novembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Reggio Calabria

VERBALE N. 3

Oggi 11 aprile 1972, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Reggio Calabria per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SCILLA: ampliamento protezione del territorio comunale.

(*Omissis*).

Il presidente alle ore 17,20 riapre la seduta per discutere il secondo argomento posto all'ordine del giorno. Il presidente dà incarico al segretario di dare lettura del predetto argomento: « la zona tinteggiata in colore verde sulla planimetria inviata, già da tempo, ai vari membri della commissione ha rilevato interesse pubblico ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, costituisce una incantevole bellezza panoramica di eccezionale efficacia per la possibilità che offre allo sguardo di abbracciare il panorama dello stretto di Messina e le coste della Sicilia, sì da farne un suggestivo quadro naturale, fonte di insuperabili emozioni.

Detto comprensorio può essere delimitato come segue: si propone la protezione di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali del comune di Scilla contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Detta zona è delimitata dal perimetro formato: dalla riva del mare Tirreno fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Bagnara Calabra, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con l'asse della strada comunale Melia Solano, indi da detto asse fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di S. Roberto, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la linea di confine con il comune di Villa San Giovanni, indi da detta linea di confine fino all'intersezione con la riva del mare Tirreno sopra detto »

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i componenti, tenuto conto degli insediamenti da costruire nella zona la commissione all'unanimità decide di sottoporre a tutela tutti gli immobili ricadenti nell'intero quadro del comune di Scilla.

(*Omissis*).

(13597)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona sita nel territorio del comune di Benevento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Benevento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 agosto 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Pace Vecchia, sita nel comune di Benevento;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Benevento;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dai signori Carapella Giuseppe, Marsiglia Ester, Pedicini Pasquale, D'Argenio Angelo, Salvato Maria Carolina, D'Argenio Nicola, Giallonardo Vincenzo, Zarro Luigi e Salvato Marina Carolina, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché è posta in posizione preminente rispetto alla città di Benevento e forma belvedere sulla vallata del fiume Sabato degradando verso valle. Essa costituisce nel suo insieme un complesso di quadri panoramici godibili dal pubblico dalle strade che attraversano detta località e da quelle che la lambiscono.

In detta zona è compresa la villa D'Agostino che forma tutt'uno con il verde del bosco-giardino che la circonda, quest'ultimo di grande interesse paesistico, formante una folta macchia verde con pregevoli alberi di alto fusto;

Decreta:

La zona in località Pace Vecchia sita nel territorio del comune di Benevento ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dalla cappella Pace Vecchia al km. 65,030 della strada statale dei Due Principati, in linea retta in continuazione della strada statale Appia; strada statale dei Due Principati fino al km. 63,020, in linea retta dal km. 63,020 verso la cappella di S. Liberatore, quota 245, fino alla stradetta che congiunge le costruzioni poste a quota 288 alla villa Parziale, quota 305. Da detta stradetta in linea retta verso nord-nord est fino alla costruzione posta sulla retta congiungente la masseria Serino, quota 254 alla villa Parziale, a metri 150 circa da quest'ultima. Dalla costruzione anzidetta seguendo approssimativamente in asse nord-sud fino alla quota 251 della via Pace Vecchia, da dove si stacca la strada per la villa Parziale. Strada di confine intorno alla villa D'Agostino, quota 254, per metri 400 circa fino ad un sentiero che si stacca in direzione nord-nord ovest, facendo un angolo di circa 90°. Detto sentiero per circa metri 200, poi seguendo lo stesso sentiero che ha un angolo di circa 90 gradi dirigendosi a sud ovest-ovest, proseguendo in continuazione dello stesso fino alla via Pace Vecchia dove si stacca la strada per la villa D'Agostino. Via Pace Vecchia per metri 700 in direzione nord-ovest fino alla cappella della Pace Vecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Benevento.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Benevento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 novembre 1973

p. Il Ministro: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Benevento

L'anno millenovecentosessantasette addì sette del mese di agosto in Benevento, nella sala delle adunanze della giunta provinciale nella rocca dei Rettori, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche, previo regolare invito appositamente diramato il 22 luglio u.s.

(*Omissis*).

Si dà lettura dell'ordine del giorno. (All. *A*).

(*Omissis*).

La commissione approva con quattro voti favorevoli e tre astensioni la proposta di vincolo nei ridottissimi limiti indicati con tratto giallo nell'apposita cartografia.

(*Omissis*).

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 compilato dalla commissione nella riunione del 7 agosto 1967.

La zona sita nel comune di Benevento delimitata dal seguente perimetro: dalla cappella Pace Vecchia al km. 65,030 della strada statale dei Due Principati, in linea retta in continuazione della strada statale Appia; strada statale dei Due Principati fino al km. 63,020, in linea retta dal km. 63,020 verso la cappella di S. Liberatore, quota 245, fino alla stradetta che congiunge le costruzioni poste a quota 288 alla villa Parziale, quota 305. Da detta stradetta in linea retta verso nord-nord est fino alla costruzione posta sulla retta congiungente la masseria Serino, quota 254 alla villa Parziale, a metri 150 circa da quest'ultima. Dalla costruzione anzidetta seguendo approssimativamente in asse nord-sud fino alla quota 251 della via Pace Vecchia, da dove si stacca la strada per la villa Parziale. Strada di confine intorno alla villa D'Agostino, quota 254, per metri 400 circa fino ad un sentiero che si stacca in direzione nord-nord ovest, facendo un angolo di circa 90° gradi. Detto sentiero per circa metri 200, poi seguendo lo stesso sentiero che ha un angolo di circa 90° gradi dirigendosi a sud ovest-ovest, proseguendo in continuazione dello stesso fino alla via Pace Vecchia dove si stacca la strada per la villa D'Agostino. Via Pace Vecchia per metri 700 in direzione nord-ovest fino alla cappella della Pace Vecchia, viene sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, in quanto la stessa nel suo insieme costituisce un complesso di quadri naturali panoramici godibili dal pubblico dalle strade che attraversano dette località e da quelle che le lambiscono.

(*Omissis*).

(13611)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1973.

Proroga di termini per la presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre successivo, che, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, stabilisce, fra l'altro, i termini per la presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1973-74;

Visto, in particolare, l'art. 2 di detto decreto, in base al quale tale domanda deve essere presentata entro il quindicesimo giorno da quello di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive;

Viste le disposizioni contenute nella circolare del Ministero n. 236 del 16 novembre 1973, secondo le quali la domanda di integrazione relativa all'olio ottenuto prima della pubblicazione del predetto decreto e fino al 23 novembre 1973 deve essere presentata entro il 10 dicembre 1973;

Atteso che le avverse condizioni climatiche, specialmente delle zone di maggiore produzione olivicola, ostacolano lo svolgersi delle normali comunicazioni;

Considerata la necessità, per il predetto motivo, di prorogare il termine di cui alla richiamata circolare ministeriale n. 236 del 16 novembre 1973;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogato al 31 dicembre 1973 il termine ultimo di presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1973-74 ottenuto dalle operazioni di molitura ultimate a tutto il 15 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13474)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), con effetto dall'8 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(13612)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole che deve essere consegnato in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. - campagna vitivinicola 1973-74.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti comunitari integrativi ed applicativi numero 1171/71 del 3 giugno 1971, n. 2292/71 del 26 ottobre 1971, n. 1930/73 del 16 luglio 1973 e n. 2069/73 del 27 luglio 1973, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole che gli obbligati alle prestazioni viniche debbono consegnare all'organismo medesimo per la campagna vitivinicola 1973-74;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858 convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1973 recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1973-74;

Visto il regolamento (CEE) n. 2958/73 del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A. per detta campagna;

Nell'adunanza del 30 novembre 1973;

Ha deliberato:

1. — Per l'acquisto da parte dell'A.I.M.A., per la campagna vitivinicola 1973-74, dell'alcole che i produttori di vino sono obbligati a consegnare alla stessa, ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e del decreto ministeriale 27 agosto 1973, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970 e nei successivi regolamenti (CEE) integrativi ed applicativi indicati in premessa, le imprese di distillazione, che hanno prodotto l'alcole per conto degli obbligati, debbono far pervenire all'A.I.M.A. comunicazione scritta mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto ad almeno 95° avente requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole grezzo ad almeno 52°, oppure alcole di scarti di lavorazione non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole messo a disposizione;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati;

e) forma prescelta del pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A.;

f) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche e le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della *lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.*, indicante la persona del legale rappresentante della distilleria.

2. — La comunicazione di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole messo a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad essa consegnate dagli obbligati alle prestazioni viniche. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce;

b) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 27 agosto 1973, della materia prima consegnata dagli obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie *C* modello 41, *D II*. *L'annotazione può essere sostituita* con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *c*);

c) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Il prodotto da consegnare all'A.I.M.A. deve avere una gradazione alcolica non inferiore a 52° nelle quantità indicate al precedente punto 1, lettera *b*), e gli scarti di lavorazione (alcole idoneo soltanto per la denaturazione) non devono superare il 6% della partita messa a disposizione.

3. — Le comunicazioni di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1973-74 devono pervenire alla A.I.M.A. entro e non oltre il 15 agosto 1974.

4. — Verificata la regolarità della comunicazione di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, *all'accettazione del prodotto, nonchè alla presa* in carico del medesimo, senza estrazione dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente punto 2, lettera *c*).

5. — Dalla data della lettera raccomandata di cui al precedente punto 4, il distillatore è costituito depositario della quantità di alcole presa in carico dall'A.I.M.A.

Il rapporto di deposito è regolato dalle condizioni da stabilire con apposito contratto.

6. — Il pagamento al distillatore del prezzo dell'alcole è effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di fattura del distillatore emessa successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, di cui al precedente punto 4, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura medesima.

7. — Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. *al distillatore è di L. 468,00 all'ettolitro per grado alcolico*, esclusa l'imposta di fabbricazione ed eventuali altri diritti erariali. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche ad alcole con gradazione non inferiore a 90° (scarti di lavorazione), idoneo soltanto per la denaturazione, a condizione che esso non superi il 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Pari prezzo è corrisposto anche per l'alcole grezzo con gradazione non inferiore a 52° a condizione che il distillatore che lo ha prodotto chieda ai sensi del successivo punto 10, contestualmente alla comunicazione con cui il prodotto è posto *a disposizione dell'A.I.M.A., di acquistarlo allo stesso prezzo* stabilito nel successivo punto 9, lettera *a*), per la vendita dell'alcole rettificato buon gusto, fatta eccezione per gli scarti di lavorazione. In mancanza di tale richiesta, il prezzo è decurtato di L. 100 per grado e per ettolitro, a copertura delle spese di rettificazione.

8. — Il prezzo di acquisto è riferito alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto dell'acquirente in partenza dalla distilleria.

Pertanto a tale condizione il distillatore è obbligato a rendere il prodotto a sue spese al destinatario indicato dall'A.I.M.A., senza diritto a compenso.

9. — L'alcole consegnato all'A.I.M.A. è posto in vendita ai seguenti prezzi:

a) L. 493,41 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico *dell'acquirente — per l'alcole rettificato buon gusto ad oltre 95°*; tale prezzo si applica anche all'alcole grezzo con gradazione

non inferiore a 52° nella vendita al distillatore che lo ha prodotto, in base alla richiesta di acquisto presentata ai sensi del successivo punto 10;

b) L. 393,41 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole grezzo non inferiore a 52°, nelle vendite previste al successivo punto 12;

c) L. 70,00 all'ettolitro per grado alcolico — esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali, che sono a carico dell'acquirente — per l'alcole non inferiore a 90° idoneo soltanto per la denaturazione.

I prezzi suddetti sono riferiti alla condizione di merce nuda caricata su mezzo di trasporto in partenza dalla distilleria.

10. — E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto, e consegnato all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, contestualmente alla comunicazione con la quale il prodotto viene posto a disposizione dell'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente punto 9 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole poste a disposizione dell'A.I.M.A. possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, di cui al precedente punto 2, lettera *c*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto ed alcole idoneo soltanto per la denaturazione) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

11. — Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore e trasferita immediatamente al distillatore acquirente.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

12. — Le quantità di alcole consegnate all'A.I.M.A. e delle quali il distillatore che le ha prodotte non ha presentato richiesta di acquisto ai sensi del precedente punto 10 sono poste mensilmente in libera vendita, al prezzo stabilito al precedente punto 9, mediante pubblici avvisi del presidente dell'A.I.M.A., recanti le condizioni di aggiudicazione e diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro, 81, e delle sedi delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

13. — L'A.I.M.A. si riserva di modificare le condizioni di vendita dell'alcole, stabilite con la presente deliberazione, in relazione all'andamento del mercato.

14. — La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1973

Il Ministro presidente: FERRARI AGGRADI

(13617)

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1973.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 *del decreto-legge* 10 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti (CEE) sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco numeri 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 1362/73 del 15 maggio 1973;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 4 marzo 1971 che prevede l'istituzione dei sistemi di controllo;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971 che fissa allo art. 3, le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1973 con la quale il consiglio dell'amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto 1973, l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1973, regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 12 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Nell'adunanza del 6 novembre 1973;

Ha deliberato:

1) Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1973 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2) Il compimento delle operazioni di cui al punto 1) per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi, è affidato dall'A.I.M.A. - sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata a enti di sviluppo, cooperative, consorzi o loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si fa riserva di provvedere con successiva deliberazione.

3) L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente della A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società o altre persone giuridiche, la ragione o la denominazione sociale e il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie provincie.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una Commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società o altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

4) Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - sezione specializzata per il tabacco, con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 6 novembre 1973

p. *Il Ministro-presidente*: CIFARELLI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1973 *in attuazione del regolamento (CEE) n.* 727/70 *e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3 *e del regolamento (CEE) n.* 327/71 *del* 15 *febbraio* 1971.

Art. 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1973 i centri di raccolta e i centri di ammasso di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1467/70 saranno dislocati nei territori delle seguenti provincie:

Centri di raccolta:

Treviso, Forlì, Ravenna, Parma, Brescia, Pisa, Siena, Lucca, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso, Isernia, Foggia, Potenza, Matera, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Siracusa, Trapani, Cagliari.

Centri di ammasso e di prima trasformazione:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Terni, Perugia, Viterbo, Frosinone, Latina, Roma, L'Aquila, Pescara, Chieti, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia del raccolto 1973 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. - sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'offerente;

b) varietà del tabacco e anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto e indicazione del peso di ciascun grado;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5, 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg. 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze e in fascicoli di foglie secondo le indicazioni del regolamento (CEE) n. 1362/73 del 15 maggio 1973 e cioè:

varietà Bright: balle provvisorie da kg. 30/40. Umidità 16%;

varietà Burley: balle provvisorie da kg. 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 16%;

varietà Maryland: balle provvisorie da kg. 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 16%;

varietà Kentucky, Moro di Cori: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Salento: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Nostrano, Resistente 142: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Gojano: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Beneventano: fascicoli da 25/30 foglie. Umidità 19%;

varietà Xanti Yakà, Perustitza: balle provvisorie di kg. 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 15%;

varietà Erzegovina e ibridi: balle provvisorie di kg. 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 15%;

varietà derivati: balle provvisorie di kg. 15/20 o in casse di filze 30/40 kg. Umidità 15%;

varietà Round Tip - Sumatra e Scafati: in fascicoli di foglie. Umidità 18%;

varietà Brasile Selvaggio: in fascicoli di foglie. Umidità 20%;

varietà Badischer Geudertheimer e.: tabacco cernito in fascicoli. Umidità 21%;

varietà Forchheimer Havanna II c): tabacco cernito in fascicoli. Umidità 21%.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammesso all'intervento;

c) siano presentati da chi non eserciti l'attività di trasformatore;

2) accertatane l'ammissibilità, comunica all'offerente ed all'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il centro di raccolta e ammasso nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'indicazione relativa al magazzino di consegna è contestabile dall'offerente soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento delle comunicazioni.

L'offerente venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto scaricato franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:

a) il peso lordo;

b) la tara;

c) il peso netto del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando a gruppi di 4/8/10 (a seconda del mezzo impiegato per la pesatura) tutte le ballette provvisorie costituenti un grado.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele o tavolette e corda) di un congruo numero di balle o ballette (almeno il 5%), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso netto.

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio, una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale, al bonario accertamento:

1) della accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso sia:

a) effettivamente della varietà indicata nell'offerta;

b) presentato in conformità delle disposizioni di cui all'allegato *A*;

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato *B*;

d) presenti un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3 % l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (CEE) n. 1362/73 del 15 maggio 1973;

3) determinazione delle misure percentuali delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale di detrazione per umidità eccedente l'ammessa entro il limite massimo del 3 %.

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre misurazioni effettuate su campione formato con foglie prelevate da almeno il 30 % dei colli di ciascun grado.

I risultati del bonario accertamento in ordine:

alla verifica di accettabilità di cui al punto 1), ed

alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono descritti in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su di uno qualunque dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) le parti, e cioè la commissione designata dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente venditore, daranno atto sul verbale degli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e di quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e che l'offerente chiede di portare all'esame di una commissione di perizia il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare il riconoscimento dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a rischio del venditore offerente, salvo casi di forza maggiore, il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio e del funzionario dell'A.I.M.A. tabacco e di eseguire a sua cura, se necessario, il rivolgimento dei colli.

La commissione di perizia di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dall'A.I.M.A. tabacchi;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i nominativi di un elenco di periti all'uopo predisposto, e reso noto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di presa in consegna e ad esso, a cura dell'A.I.M.A. tabacco sara data immediata notizia della nomina.

Il presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione.

Nel caso di mancata accettazione della nomina del perito presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Art. 6.

La detrazione o maggiorazione percentuale per umidità eccedente l'ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta emessa al momento dell'entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dallo organismo di intervento e dato in consegna all'assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco disporrà al più presto il pagamento al venditore delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, e delle detrazioni percentuali per fuori grado, per umidità eccedente l'ammessa e per sostanze estranee, applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento, che termina con la consegna del tabacco immagazzinato all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione di condizionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 1974, salvo quanto previsto al successivo art. 14, l'assuntore del servizio di ammasso deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino, conservazione, ivi compreso l'eventuale trattamento antitarlo, del tabacco in foglia consegnato all'intervento nel magazzino o nei magazzini all'uopo destinati e indicati nel contratto stesso.

L'assuntore provvede alla buona conservazione ed al buon governo dei tabacchi in foglia presi in carico ed a tutte le misure necessarie per evitare, perdite, cali ed avarie.

Egli risponde verso l'A.I.M.A. tabacchi con la responsabilità del depositario delle quantità prese in carico e risponde altresì della buona conservazione di esse e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto e fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale, ben sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacchi in vista di ottenere:

a) facile accessibilità di ogni punto delle masse di colli;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte in rapporto alla varietà e qualità e provenienza.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzioni delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso, a cura dello assuntore, deve essere:

1) istituito e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti in entrata ed in uscita un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

L'assuntore è inoltre tenuto:

a) assicurare il prodotto immagazzinato contro i rischi e i danni dell'incendio compresa l'azione del fulmine, per un valore che sarà indicato nel contratto e con vincolo a favore dell'A.I.M.A. tabacco;

b) prestare cauzione pari al 10 % a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato:

Badischer Geudertheimer e Forchheimer Havanna II c)	L.	85.000 q.le
Bright	»	85.000 »
Burley - Maryland .	»	75.000 »
Kentucky - Moro di Cori . / Salento	»	80.000 »
Nostrano - Resistente 142 . / Gojano	»	75.000 »
Beneventano . .	»	65.000 »
Xanti Yakà . .	»	115.000 »
Perustitza	»	105.000 »
Erzegovina e ibridi derivati	»	95.000 »
Round Tip - Sumatra e Scafati .	»	400.000 »
Brasile Selvaggio . .	»	45.000 »

Le modalità e i tempi di versamento della cauzione nonchè della restituzione di essa saranno indicati in contratto.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie;

2) piccolo locale per uso ufficio ed arredato;

3) locale per deposito materiale e sostanze per la lotta antitarlo nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

4) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

5) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

6) termometri per il controllo delle temperature delle masse e massette di fermentazione;

7) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti del tarlo; prodotti disinfestanti;

8) catturatore per insetti;

9) attrezzature ed indumenti protettivi;

10) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

11) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli, materiali;

12) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

13) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

14) attrezzature antincendio;

15) stampi e registri vari;

16) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile;

17) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto alle seguenti prestazioni:

1) trasporto del tabacco all'ingresso del magazzino al piano della bilancia; pesatura e trasporto dalla bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto dal luogo della perizia a piè di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

4) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

5) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;

6) carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. tabacco la quale ne farà richiesta, ricorra la necessità di eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore, salvo quando sarà specificato nel contratto, è tenuto ad effettuare le prestazioni relative:

1) rivolgimento delle stive di balle o ballette, di tabacco in filze;

2) disfacimento e rifacimento di masse o massette di tabacco in fascicoli;

3) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento e ricollocazione delle ballette per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento;

4) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per la visita delle masse di tabacco in fascicoli ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento;

5) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon o esecuzione di trattamento a base di bromuro di metile o di idrogeno fosforato o altro gas;

6) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo destinato a distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno meglio determinati in contratto, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esso connesse indicate nei precedenti articoli 7, 8 e 11;

2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino di cui all'art. 9;

3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino di cui all'art. 9.

All'assuntore spetteranno separati compensi per le prestazioni indicate nell'art. 10 facoltativamente richieste dall'A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto.

Art. 14.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglie in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1973, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31 dicembre 1975 col diritto ai relativi compensi e rimborsi, la cui misura potrà essere determinata dalle parti.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN FOGLIA PER QUALITA'

1. BADISCHER GEUDERTHEIMER, FORCHHEIMER HAVANNA II c)

Grumpen (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo.

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini, le foglie possono essere ultramature e di color bruno.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Sandblatt (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme.

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallo-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Hauptgut (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1).

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo.

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento.

Obergut (Tips)

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, e che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

10. BRIGHT

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano, sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore che può andare dal giallo macchiato od abbronzato, fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità.

Grado *C* Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura purchè serbevoli, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. *a*) BURLEY I

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1).

Grado *B* Foglie di varia sostanza, sane con qualche difetto di cura e di integrità e di colore disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

11. *b*) MARYLAND

Grado *A* Foglie di sufficiente maturazione con qualche lieve difetto di cura, con varie sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossiccio abbastanza vivace.

Grado *B* Foglie di varia sostanza ma tendenti al leggero, sane con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossiccio anche disforme.

Grado *C* Foglie grossolane, anche con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che comunque presentino i minimi requisiti per l'intervento.

12. KENTUCKY e ibridi derivati, MORO DI CORI, SALENTO

Grado *A* Foglie integre di ampia o media paginatura di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme.

Grado *B* Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1).

Grado *C* Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

13. NOSTRANO DEL BRENTA, RESISTENTE 142, GOJANO

Grado *A* Foglie di tessuto gentile sufficientemente sostanzioso a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità.

Grado *B* Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1).

Grado *C* Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolano con leggeri difetti di cura, o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

14. BENEVENTANO

Grado *A* Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purchè uniforme e con qualche difetto di integrità.

Grado *B* Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).

Grado *C* Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

15. XANTI-YAKÀ

16. PERUSTITZA

17. ERZEGOVINA e ibridi derivati

Grado *A* Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 15 e n. 16) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 17).

Grado *B* Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualchè leggero difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colorè dal giallo al marrone e con rilevanti difetti d'integrità purchè ben conservate provenienti anche da corone basilari (1).

Grado *C* Foglie, sia leggere che grossolane, con difetti di cura, colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

18. ROUND TIP, SCAFATI, SUMATRA I (2)

Grado *A* Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 15 %
2ª lunghezza 55 %
3ª lunghezza 30 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre.

Grado *B* Foglie di prima mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 60 %
2ª lunghezza 35 %
3ª lunghezza 5 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa 25 % di foglie non integre (1).

Grado *C* Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza 10 %
2ª lunghezza 40 %
3ª lunghezza 50 %

Foglie di media paginatura di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

19. Brasile Selvaggio, altre varietà

Grado *B* Foglie ben sviluppate, sostanziose, di color verde, aroma alcolico acuto (1).

Grado *C* Foglie di colorazione dal verde scuro al marrone, utilizzabili per l'estrazione della nicotina o per essere impiegate per la preparazione di tabacchi da fiuto ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento.

---

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:

1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm.;
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm.;
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

Allegato *B*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO

a) Frammenti di foglie;
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine;
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo;
d) Foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti;
e) Foglie che presentano residui d'antiparassitari;
f) Foglie immature o di colore verde carico;
g) Foglie placcate;
h) Foglie ammuffite o marcite;
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate;
j) Foglie di germogli;
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi;
l) Foglie sporche con terra aderente;
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3 % il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

(13605)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato in data 10 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1973, registro n. 11, foglio n. 213, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente in data 23 agosto 1971, proposto dalla S.p.a. Supermercati PAM, con sede in Venezia, S. Polo n. 1199, avverso il provvedimento di silenzio-rigetto formatosi per la mancata decisione del ricorso gerarchico prodotto dalla medesima contro il provvedimento del prefetto di Ravenna in data 2 agosto 1968 nonchè quelli antecedenti ad esso intrinsecamente collegati, con il quale è stata dichiarata decaduta la domanda della predetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Ravenna, via Roma n. 50.

(13323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di zootecnica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13633)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 366, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 21 gennaio 1969 dalla prof.ssa Di Leo Losciale Maria Rosa, avverso la decisione n. 11081 del 27 dicembre 1968 adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Bari.

(13678)

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1973, registro n. 76, foglio n. 371, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 5 maggio 1969 dalla prof.ssa Feo Mazzei Gabriella, avverso la decisione n. 1816 del 9 novembre 1968, con la quale il provveditore agli studi di Pisa respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima contro la qualifica di « valente » attribuitale dal preside della scuola media di Castelfidardo di Sotto per l'anno scolastico 1967-68.

(13679)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1973, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13683)

Autorizzazione al comune di Isola del Giglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Isola del Giglio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.445.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13684)

Autorizzazione al comune di Colle d'Anchise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Colle d'Anchise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.566.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13685)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.640.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13586)

Autorizzazione al comune di Valeggio sul Mincio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Valeggio sul Mincio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.126.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13687)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata sul Santerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.407.172, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13688)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 dicembre 1973, il comune di San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.572.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 18 dicembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	606,10	606,60	606,20	606,10	—	606,55	606,45	606,10	606,60	606,60
Dollaro canadese	606,20	606,70	606,90	606,20	—	606,65	606,40	606,20	606,70	606,70
Franco svizzero	189,745	189,845	189,91	189,745	—	189,84	189,90	189,745	189,84	189,84
Corona danese	97,85	97,85	97,75	97,85	—	97,80	97,80	97,85	97,85	97,85
Corona norvegese	107,33	107,33	107,30	107,33	—	107,30	107,30	107,33	107,33	107,33
Corona svedese	132,84	132,84	132,70	132,84	—	132,82	132,79	132,84	132,84	132,84
Fiorino olandese	216,40	216,40	216,20	216,40	—	216,44	216,30	216,40	216,40	216,40
Franco belga	15,078	15,078	15,09	15,078	—	15,08	15,0825	15,078	15,07	15,07
Franco francese	131,29	131,39	131,80	131,29	—	131,40	131,40	131,29	131,39	131,39
Lira sterlina	1403,30	1404,30	1402,70	1403,30	—	1404,40	1404,75	1403,30	1404,30	1404,30
Marco germanico	228,10	228,20	228,35	228,10	—	228,25	228,08	228,10	228,20	228,20
Scellino austriaco	31,02	31,02	31,05	31,02	—	31,05	31,03	31,02	31,02	31,02
Escudo portoghese	23,95	23,95	23,95	23,95	—	23,90	23,93	23,95	23,95	23,95
Peseta spagnola	10,68	10,68	10,69	10,68	—	10,65	10,6825	10,68	10,68	10,68
Yen giapponese	2,168	2,168	2,1650	2,168	—	2,16	2,168	2,168	2,16	2,17

Media dei titoli del 18 dicembre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,225
» 5 % (Ricostruzione)	97,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,650
» 5 % (Città di Trieste)	97,075
» 5 % (Beni esteri)	95,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,40
» 5,50 % » » 1968-83	94 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,350
» 6 % » » 1970-85	99,375
» 6 % » » 1971-86	99,275
» 6 % » » 1972-87	98,950
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,475
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,050
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	606,525
Dollaro canadese	606,55
Franco svizzero	189,872
Corona danese	97,825
Corona norvegese	107,315
Corona svedese	132,815
Fiorino olandese	216,35
Franco belga	15,08
Franco francese	131,395
Lira sterlina	1404,525
Marco germanico	228,14
Scellino austriaco	31,025
Escudo portoghese	23,94
Peseta spagnola	10,681
Yen giapponese	2,168

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1973 al 31 ottobre 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2641/UTCD.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	671,88	109,38
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.078,13	11.515,63
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	903,75	341,25
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.310,00	11.747,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.245,00	682,50
	23.07-308	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.651,25	12.088,75

(13646)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Podbrscek Boris;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Podbrscek Boris di Francesco e della fu Gorianc Gabriella, nato a Salona d'Isonzo addì 17 giugno 1945, residente a Gorizia, via Carducci n. 71, di condizione celibe, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Podbrscek in Poterzio.

Gorizia, addì 27 novembre 1973

Il prefetto: MOLINARI

(13651)

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Podbrscek Mario;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Podbrscek Mario di Francesco e della fu Gorianc Gabriella, nato a Gorizia addì 24 aprile 1952, residente a Gorizia, piazza Vittoria n. 46, di condizione coniugato, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Podbrscek in Poterzio.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche della moglie Vinti Maria in Podbrscek, nata ad Agrigento il 14 marzo 1950 ed al figlio Podbrscek Sergio, nato a Gorizia il 21 luglio 1971.

Gorizia, addì 28 novembre 1973

Il prefetto: LAROSA

(13652)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, riguardante l'ordinamento della banda della guardia di finanza e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Tenuto conto che è vacante il posto di vice direttore nella banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posto messo a concorso

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

1) alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo. Detto limite è elevato ad anni 40 per i militari in servizio nelle forze armate o in un corpo di polizia. Per i musicanti della banda della guardia di finanza si prescinde dal limite massimo di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano al presente concorso;

2) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di uno dei seguenti strumenti: flauto, oboe, clarinetto piccolo in lab, clarinetto piccolo in mib, clarinetto soprano in sib, saxofono soprano in sib, corno, tromba in sib acuto, flicorno sopranino in mib, flicorno soprano in sib, flicorno tenore in sib, flicorno basso in sib, clarinetto contralto in mib, clarinetto basso in sib, saxofono contralto in mib, saxofono tenore in sib, fagotto, tromba in fa o mib, trombone tenore, flicorno contrabasso in sib.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anch'essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) diploma previsto al punto 2) del precedente art. 2, e ogni altro attestato che il concorrente ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica;

g) posizione nei riguardi del servizio militare;

h) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

i) lo strumento col quale intendono sostenere le prime tre prove dell'esame pratico previsto dall'art. 12 del presente decreto;

l) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti dal precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

Saranno considerate nulle le prove del concorso sostenute dai concorrenti le cui dichiarazioni dovessero risultare non corrispondenti al vero o inesatte.

Alla domanda devono essere allegati:

in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del presente articolo (diplomi, attestati di studio e simili). I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

per i concorrenti che sono tenuti a produrlo, il nulla osta della competente autorità militare su carta da bollo.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza di un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici fino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.
Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882;

c) il comitato di vigilanza per le prove scritte, costituito dalla commissione di cui alla precedente lettera *b*), integrata di altri ufficiali del Corpo in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 7.
Ammissione al concorso

Il comandante generale della guardia di finanza ammette al concorso i concorrenti che ne hanno titolo.
Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza.

Art. 8.
Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.
Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice nella prima seduta stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli di cui alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 4, tenendo presente che all'insieme dei titoli presentati da ciascun concorrente non può essere attribuito un punto superiore a 10/20 (dieci ventesimi).

Art. 10.
Esami di concorso

Gli esami di concorso consistono in:
un esame pratico articolato su quattro prove, come specificato al seguente art. 12;
un esame scritto articolato su tre prove, come specificato al seguente art. 13;
un esame orale in unica prova, come specificato al seguente art. 15.

Art. 11.
Valutazione delle prove di esame

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni concorrente, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame scritto il concorrente che riporta in ciascuna prova dell'esame un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi) e una media complessiva di almeno 14/20 (quattordici ventesimi).

Consegue l'idoneità nell'esame pratico e nell'esame orale il concorrente che riporta in ogni singola prova dell'esame pratico e nell'esame orale un punto non inferiore a 12/20 (dodici ventesimi).

Art. 12.
Esame pratico

L'esame pratico consiste nelle seguenti quattro prove di cui le prime tre debbono essere eseguite con uno strumento prescelto dal concorrente tra quelli indicati all'art. 2 del presente decreto ovvero con la cassa e gli altri strumenti d'obbligo (timpani, xilofono, celeste, vibrafono):

1ª: esecuzione a solo di un pezzo da concerto o, per i concorrenti che prescelgono lo strumento a percussione, di una composizione studiati a scelta del concorrente;

2ª: lettura ed esecuzione a prima vista di brani musicali scelti dalla commissione giudicatrice;

3ª: esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione giudicatrice, nell'insieme della banda;

4ª: concertazione e direzione di un pezzo per banda di media difficoltà, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo per lo studio della partitura: ore 5; tempo massimo per la durata della prova: ore 1).

Art. 13.
Esame scritto

I concorrenti che supereranno la prima, la seconda e la terza prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12 saranno ammessi a sostenere l'esame scritto che consiste nelle seguenti tre prove:

1ª: armonizzazione a quattro voci di un basso scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 12);

2ª: strumentazione per medio organico bandistico di un brano di musica, composto originariamente per pianoforte, scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18);

3ª: realizzazione su due o più pentagrammi di una marcia militare su tema scelto dalla commissione giudicatrice (tempo massimo: ore 18).

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate in quanto applicabili le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
I temi sorteggiati saranno dati in distribuzione ai concorrenti. Se la commissione non avrà disponibili tante copie quanti saranno i concorrenti, concederà ai concorrenti stessi il tempo necessario per copiare il testo del tema, da non computarsi in quello consentito per lo svolgimento dei lavori.

Art. 14.
Prova pratica di concertazione e direzione

I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove scritte saranno ammessi a sostenere la quarta prova dell'esame pratico di cui al precedente art. 12.

Art. 15.
Esame orale

I concorrenti giudicati idonei nella prova di cui al precedente art. 14 saranno ammessi all'esame orale che verterà sulla tecnica degli strumenti e sull'impiego degli stessi nella banda.

Art. 16.
Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma a far tempo dal giorno 2 *aprile* 1974 *e con inizio alle ore* 9 *di ciascun giorno.*

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.
Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 17.

Formazione della graduatoria

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice procederà alla compilazione della graduatoria finale.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove pratiche, la media aritmetica dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

Art. 18.

Approvazione della graduatoria e nomina del vincitore del concorso

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria del concorso ed il concorrente primo classificato sarà dichiarato vincitore del concorso medesimo e nominato maresciallo maggiore carica speciale della guardia di finanza, vice direttore della banda del Corpo.

Gli altri concorrenti non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

Il Ministro per le finanze però, in caso di rinunzia da parte del primo classificato, si riserva la facoltà di nominare il candidato che segue immediatamente in graduatoria, e così di seguito in caso di nuove rinunce.

Art. 19.

Matrimonio

Il maresciallo maggiore carica speciale vice direttore della banda, celibe, non è vincolato da limiti di età per contrarre matrimonio.

Art. 20.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto secondo.

Essi saranno provvisti delle richieste modello *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 21.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 22.

Documentazione da produrre

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria finale saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati allo estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva;

f) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) ed *f*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del Sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia devono presentare soltanto i documenti di cui alla lettera *f*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1973
Registro n. 77 *Finanze, foglio n.* 187

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al comando della legione allievi guardia di finanza - viale XXI Aprile, 51 - 00162 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . nato il (giorno, mese, anno) . . a . . . (provincia di .), residente a . . (provincia di .) via . . . n. . . . chiede l'ammissione al concorso per il reclutamento del vice direttore della banda della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2);

di trovarsi nella posizione militare di (3) . .;

di appartenere al distretto militare di . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (4).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (5) .

Dichiara di voler sostenere le prime tre prove dell'esame pratico di cui all'art. 12 del bando di concorso con il seguente strumento . . . .

Precisa che la propria famiglia risiede a . (provincia di . .) in via . . . n. . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo: . . . . .

Allega alla presente il nulla osta della competente autorità militare (per i concorrenti che sono tenuti a produrlo) ed i seguenti titoli, diplomi e attestati (6): .

Data .

Il concorrente

---

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(3) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(4) I candidati che siano incorsi in uno di detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(5) Veggasi art. 2 del bando di concorso.

(6) Ogni titolo che il candidato ritenga utile per comprovare la sua cultura generale e perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili).

(13551)

Concorsi per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, a posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della guardia di finanza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardanti i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 17 aprile 1957, n. 260, che estende, con varianti, alla guardia di finanza le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri, contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della guardia di finanza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Ritenuto di dover indire concorsi per ricoprire le vacanze nell'organico della banda della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per esami, separati per ciascuna parte e suddivisione di parte, per ricoprire i sottoindicati posti nell'organizzazione strumentale della banda della guardia di finanza:

	Numero dei posti
Prime parti A:	
1° flauto	1
1° clarinetto piccolo in lab	1
1° clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab)	1
1ª tromba in sib acuto	1
1° flicorno sopranino in mib	1
1° flicorno soprano in sib	1
1° flicorno tenore in sib	1
Seconde parti A:	
ottavino (con l'obbligo del flauto)	1
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe)	1
2° saxofono contralto in mib	1
2ª tromba in sib (acuto) (con l'obbligo del trombino in fa)	1
2° flicorno soprano in sib	1
1° flicorno contralto in mib	1
1° flicorno basso grave in fa	1
Prime parti B:	
1° clarinetto contralto in mib	1
1° clarinetto basso in sib	1
1° saxofono contralto in mib	1
1° fagotto	1
2° corno	1
1° flicorno contrabasso in sib	1
cassa (con l'obbligo dei timpani, xilofono, celeste e vibrafono)	1
Seconde parti B:	
2ª tromba in fa o mib	1
2° trombone tenore	1
2° flicorno basso in sib	1
1° piatti (con l'obbligo della cassa ed altri strumenti a percussione)	1
Terze parti A:	
2° fagotto	1
Terze parti B:	
2° clarinetto soprano in sib n. 10	1
2ª tromba in sib basso	1
trombone contrabasso in sib	1

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

Possono partecipare ai concorsi i cittadini italiani che alla data del 31 dicembre dell'anno in corso abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il trentesimo. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari delle forze armate o dei corpi di polizia, in attività di servizio. Per i musicanti della banda della guardia di finanza che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite di età.

Gli altri aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai concorsi regolati dal presente decreto.

I concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza debbono inoltre:

essere in possesso del certificato dal quale risulti che abbiano superato gli esami finali della quinta classe elementare;

avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;

avere sempre tenuto regolare condotta da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

ottenere, se minorenni, atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o, in mancanza di questi, della persona che esercita la tutela. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle forze armate o nei corpi di polizia;

ottenere il nulla osta della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che si trovano in servizio militare, da quelli che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste di leva di mare.

Tutti i requisiti, tranne quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al comando della legione allievi della guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma.

I concorrenti appartenenti alla guardia di finanza devono redigere la domanda di ammissione su carta semplice e anche essi devono farla pervenire direttamente al comando suddetto, dandone però contemporanea comunicazione gerarchica al comando da cui dipendono.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata o di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte oltre il termine di cui sopra saranno considerate come non giunte e gli aspiranti saranno esclusi dal concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

I concorrenti devono indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, distretto militare di appartenenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) titolo di studio posseduto;

f) posizione nei riguardi del servizio militare;

g) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego;

h) la parte e lo strumento per i quali intendono concorrere. E' consentito concorrere per più di uno strumento presentando distinte e separate domande, unica rimanendo la documentazione;

i) indirizzo proprio e della famiglia. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente al comando della legione allievi della guardia di finanza, il quale tuttavia non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione di recapito o da eventi di forza maggiore.

Qualora i concorrenti abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 2 dovranno farne specifica menzione.

I concorrenti che sono tenuti a produrli devono allegare alla domanda i seguenti documenti:

atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco del comune di residenza o da chi ne è da questi delegato ovvero convalidato da un notaio;

nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il comando generale della guardia di finanza si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando della legione allievi della guardia di finanza provvederà ad istruire le domande presentate dai concorrenti che non siano già in servizio nella guardia di finanza, nei modi di rito prescritti per gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo e correderà le domande presentate dai concorrenti già in servizio nella guardia di finanza in un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici sino al comandante di legione o reparto equiparato inclusi.

Art. 6.

Commissioni

Con determinazione del comandante generale della guardia di finanza saranno nominate:

a) la commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza;

b) la commissione giudicatrice per la valutazione delle prove di esame, costituita ai sensi dell'art. 4 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 7.

Ammissione ai concorsi

Il comandante generale della guardia di finanza ammette ai singoli concorsi i candidati che ne hanno titolo.

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non giudicasse meritevole di ottenere la nomina a sottufficiale, appuntato o finanziere della guardia di finanza.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità fisica

I candidati ammessi al concorso, che non siano già in servizio nella guardia di finanza, sono sottoposti, prima delle prove di esame, a visita medica per stabilire la loro idoneità fisica al servizio militare nella guardia di finanza, da parte della commissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 6, che si pronunzia con giudizio insindacabile.

Art. 9.

Prove di esame

I candidati giudicati idonei nella visita medica e quelli già in servizio nella guardia di finanza, ammessi al concorso, devono sostenere le seguenti prove di esame:

1) per i concorrenti di tutte le parti ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre, di un pezzo da concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con lo stesso strumento e con l'eventuale strumento d'obbligo, di brani musicali scelti dalla commissione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo;

2) per i concorrenti per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale, di una composizione studiata, a scelta del concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista, con gli stessi strumenti di brani musicali scelti dalla commissione e dimostrazione pratica di conoscere sufficientemente gli altri strumenti a percussione;

c) esecuzione di uno o più brani, a scelta della commissione, nell'insieme della banda, con lo strumento per il quale si concorre e con lo strumento d'obbligo principale.

Art. 10.

Presentazione alla visita medica e alle prove di esame

La visita medica avrà luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma a far tempo dal giorno 2 aprile 1974 e con inizio alle ore 9 di ciascun giorno.

I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione della eventuale esclusione dal concorso dovranno presentarsi alla visita medica anche se non riceveranno l'apposito invito.

Le prove di esame avranno luogo presso la legione allievi della guardia di finanza in Roma, nel giorno e nell'ora che saranno fissati e comunicati ai concorrenti non meno di venti giorni prima dell'inizio di esse.

I concorrenti dovranno presentarsi alla data e all'ora stabilite muniti di valido documento di identità personale.

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora fissati o che non possa validamente provare la propria identità personale sarà escluso dal concorso.

Art. 11.

Valutazione delle prove e formazione delle graduatorie

Per ciascuna prova di esame ogni membro della commissione giudicatrice con diritto a voto attribuisce al concorrente un punto di merito da zero a venti; il punto di merito di ogni candidato, per ciascuna prova, si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero degli esaminatori stessi.

Consegue l'idoneità nell'esame il candidato che riporta in ciascuna prova un punteggio di merito non inferiore a 12/20.

La commissione, sulla base della somma delle medie attribuite ai concorrenti per ogni singola prova, forma la graduatoria degli idonei, distintamente per ogni concorso.

In ciascun concorso, a parità di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 9, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965. n. 882, e quelle contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive disposizioni in materia.

I candidati primi classificati in più concorsi saranno invitati a presentare domanda di opzione per la parte e lo strumento prescelti (veggasi modello allegato 2) entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione. Non verificandosi tale opzione, la scelta sarà fatta dal Ministro per le finanze su proposta motivata del comandante generale della guardia di finanza.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori dei concorsi

Con proprio decreto sono approvate le graduatorie relative ai singoli concorsi e i concorrenti primi classificati sono dichiarati vincitori dei concorsi medesimi.

In caso di rinunzia dei primi classificati sono dichiarati vincitori, seguendo l'ordine delle singole graduatorie, i concorrenti risultati idonei.

I vincitori dei concorsi sono nominati vicebrigadieri, appuntati o finanzieri del Corpo della guardia di finanza a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda.

Con tale grado essi sono sottoposti all'esperimento di cui all'art. 10 della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 13.

Matrimonio

I sottufficiali, gli appuntati e i finanzieri della banda celibi, possono contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i sottufficiali e i militari di truppa della guardia di finanza.

Art. 14.

Stato e avanzamento

Lo stato e l'avanzamento dei sottufficiali, appuntati e finanzieri musicanti, sono disciplinati dal titolo III, capo II, e dal titolo IV, capo II, della legge 13 luglio 1965, n. 882.

Art. 15.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I concorrenti, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione hanno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II.

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio, per i viaggi dalla propria sede a Roma, e dal comando della legione allievi, per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai concorrenti residenti all'estero verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede della legione allievi e viceversa.

Art. 16.

Alloggio e vettovagliamento

I candidati durante la loro permanenza presso il comando della legione allievi per le prove del concorso, fruiranno, ove lo richiedano, di vitto e alloggio gratuiti.

Art. 17.

Documentazione da produrre

I candidati collocati utilmente nelle graduatorie saranno invitati a far pervenire al comando della legione allievi della guardia di finanza, a mezzo posta raccomandata, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, la seguente documentazione:

a) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo recante l'annotazione dello stato civile;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo;

c) certificato su carta da bollo dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

e) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per coloro che non sono stati giudicati « abile arruolato », il motivo della non idoneità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I candidati appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

f) titolo di studio in originale o in copia autentica in conformità all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia;

g) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo da L. 500 comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

h) eventuale domanda di opzione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per concorsi diversi da quelli regolati dal presente decreto.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre, in esenzione dal bollo, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*) ed *h*), a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco e delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*), da far pervenire entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

La data di arrivo della documentazione anzidetta è stabilita secondo le norme indicate dal precedente art. 3 (quarto comma).

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati a presentare i documenti entro un termine diverso da quello stabilito al primo comma del presente articolo.

Tale termine verrà di volta in volta fissato dal comando della legione allievi della guardia di finanza nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno esibire una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso risiedevano all'estero.

Per i documenti sopraindicati, non è necessaria la legalizzazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1973

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1973
Registro n. 77 *Finanze, foglio n.* 188

Allegato 1

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 - Roma

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (giorno, mese, anno) a . . (provincia di . . .) residente a . . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda della guardia di finanza.

Desidera sostenere le prove per le (2) . . . . . . e per il seguente strumento (3) . . . .

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . ., conseguito presso . . . . . .;

di trovarsi nella posizione militare di (5) . . . .;

di appartenere al distretto militare di . . . . . (oppure iscritto nelle liste di leva del comune di . . . .);

di non essere mai incorso in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego (6).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo (7) . . . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . . . . (provincia di . . . . .) in via . . . . n. . . . e che desidera avere le comunicazioni relative al concorso in oggetto al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente i seguenti documenti (8):

atto di assenso;

nulla osta della competente autorità militare.

Data . . . .

Il candidato

. . . .

(1) Cognome e nome (se scritti a mano in stampatello).

(2) Parti per le quali si concorre (esempio: prime parti *A* . . . .).

(3) Strumento per il quale si concorre. Deve essere trascritta integralmente la denominazione riportata nel bando (esempio: 2° clarinetto soprano in sib n. 10).

(4) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso.

(5) Specificare se debba o meno assolvere gli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovasi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'arma cui apparteneva. I militari in servizio devono specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato.

(6) I candidati che siano incorsi in uno dei detti provvedimenti debbono indicare il motivo e l'amministrazione da cui dipendevano.

(7) Veggasi art. 2 del bando.

(8) Soltanto per i candidati che sono tenuti a produrli a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

Allegato 2

Modello della domanda di opzione

Al comando della legione allievi della guardia di finanza - Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 - Roma

Oggetto: Domanda di opzione.

Il sottoscritto (1) . . . . nato . . . . . . il . . . . . residente a . . . . avendo conseguito l'idoneità in più concorsi per la nomina a musicante della banda della guardia di finanza, dichiara di optare per quello relativo alle (2) . . . . e per lo strumento (3) . . . . . .

Data . . . .

Firma del candidato

. . . .

(1) Cognome e nome.

(2) Parti per le quali si desidera optare (es. prime parti *A*).

(3) Strumento per il quale si desidera optare (indicare l'esatta denominazione riportata nel bando).

(13550)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Acireale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Acireale;

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di seconda classe vacante nel comune di Acireale, nell'ordine appresso indicato:

1. Scandaliato dott. Gaspare	punti	78,13	su 132
2. Pace dott. Domenico	»	77,95	»
3. Rinaldi dott. Mario	»	76,09	»
4. Vacirca dott. Salvatore	»	75,83	»
5. Bertola dott. Vincenzo	»	75,65	»
6. Bertino dott. Giuseppe	»	71,81	»
7. Maddalone Pasquale	»	69,60	»
8. Seclì dott. Ernesto	»	69,55	»
9. Casazza Egidio	»	68,25	»
10. Dalmazzo Francesco	»	68,06	»
11. Parini Antonio	»	66,66	»
12. Forlani dott. Remo	»	66,45	»
13. Baldacchino dott. Emanuele	»	66,10	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(13662)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di prima classe vacante nel comune di Castellammare di Stabia, nell'ordine appresso indicato:

1. Montefusco dott. Gerardo	punti	86,50	su 132
2. Imperato dott. Ettore	»	84,58	»
3. Varone dott. Domenico	»	84,46	»
4. Dell'Isola dott. Erasmo	»	84,23	»
5. Cassetti dott. Luigi	»	80,31	»
6. Rinaldi dott. Mario	»	79,59	»
7. Tollis dott. Aldo	»	79,40	»
8. Pulli dott. Italo	»	78,40	»
9. Mistretta dott. Francesco	»	77,70	»
10. Mancini dott. Rocco	»	75,63	»
11. Antinori dott. Giovanni	»	75,06	»
12. Miele dott. Amedeo	»	74,77	»
13. Bosco dott. Giuseppe, (art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	74,18	»
14. Di Giovine dott. Gaetano	punti	74,18	su 132
15. Piizzi dott. Tommaso	»	73,93	»
16. Pasquale dott. Giusto	»	73,68	»
17. Salzano dott. Antonio	»	71,75	»
18. Mignone dott. Pasquale	»	71,34	»
19. Genovese dott. Giuseppe	»	71,04	»
20. Di Campo dott. Michele	»	71,02	»
21. Ventura dott. Arnaldo	»	69,79	»
22. Maiorana dott. Giulio	»	69,60	»
23. Leone dott. Francesco	»	68,95	»
24. Baldacchino dott. Emanuele	»	68,35	»
25. Gerardi dott. Antonio	»	66,85	»
26. Boianelli dott. Fernando	»	66,73	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(13661)

MINISTERO DELLA SANITA

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Tilli dott. Dino, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Folli prof. Giuseppe n. 2, Università di Milano;

Marsico prof. Federico n. 40, primario degli ospedali riuniti per bambini di Napoli;

Prati prof. Pier Luigi n. 58, primario dell'ospedale Lancisi di Ancona;

Masini prof. Vincenzo n. 42, primario del pio istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia si svolgerà a Roma il giorno 9 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 (unmilione) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 166

(13700)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-72 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1971-72 è costituita come segue:

Presidente:

Maggi dott. Daniele, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Morino prof. Francesco n. 18, direttore della clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università di Torino;

Pietri prof. Pietro n. 544, primario degli ospedali riuniti di Trieste;

Frezza prof. Fernando n. 288, primario dell'istituto Regina Elena di Roma;

D'Amelio prof. Giovanni n. 198, primario dell'ospedale civile di Chieti.

Segretario:

Camera dott.ssa Anna Paola, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia generale, sessione anno 1971-72 si svolgerà a Roma il giorno 27 ottobre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 2.000.000 (duemilioni) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1973
Registro n. 8, foglio n. 167

(13701)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo alla estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo, sede.

Componenti:

Scuderi prof. Giuseppe, n. 18, direttore della clinica oculistica dell'Università di Bari;

Biozzi prof. Giuseppe, n. 11, primario dell'ospedale Santa Croce di Fano;

Pagliarani prof. Nicola, n. 100, primario dell'ospedale maggiore C.A. Pizzardi di Bologna;

Celotti prof. Mario, n. 29, primario dell'ospedale di circolo di Legnano.

Segretario:

Placco dott. Francesco, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica si svolgera a Roma il giorno 29 settembre 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, salvo l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 165

(13703)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1973 (registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1973, registro n. 65 Difesa, foglio n. 47), con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1972 (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1973, registro n. 28 Difesa, foglio n. 388);

Considerato che nel bando di concorso, al punto 1 delle prove scritte per il ramo di specializzazione architettonico-edile (allegato 3), è prevista una prova, « disegno architettonico », di carattere specifico militare;

Accertata, quindi, la necessità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che prevede l'aggregazione alle commissioni esaminatrici di membri aggiunti per l'esame di materie speciali;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

Art. 1.

Alla commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentanove posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 13 giugno 1973 (registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1973, registro n. 65 Difesa, foglio n. 47), viene aggregato l'ing. Grillotti Pietro quale membro aggiunto per la prova di « disegno architettonico », prevista per il ramo di specializzazione architettonico-edile.

Art. 2.

Al predetto membro aggiunto verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1973
Registro n. 84 *Difesa, foglio n.* 182

(13665)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 06035 del 23 dicembre 1969 con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 09384 del 29 novembre 1971, regolarmente pubblicato e notificato ai candidati interessati, col quale venne stralciata dal predetto concorso la seconda condotta medica del comune di Vernole;

Visto il decreto n. 01859 del 31 marzo 1972, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il decreto n. 01660 dell'8 maggio 1973 con il quale il candidato dott. Lillo Leonardo, in un primo momento non ammesso alle prove di esame, è stato riammesso al concorso;

Visto il successivo decreto n. 02457 del 26 luglio 1973, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale è stato sostituito il presidente della commissione giudicatrice.

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione giudicatrice concernenti le operazioni concorsuali svolte, nonché la graduatoria finale di merito della stessa formulata, relativa a undici candidati dichiarati idonei;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il nulla osta dell'assessore regionale alla sanità, formulato in data 23 novembre 1973, relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa indicato:

1. Guido Antonio	punti	69,258	su 120
2. Piccinno Giovanni .	»	62,712	»
3. Perrone Giuseppe .	»	60,822	»
4. Greco Salvatore	»	59,979	»
5. Lolli Luigi Donato .	»	58,872	»
6. Franco Arnaldo	»	58,127	»
7. Fontanas Benito Salvatore .	»	57,375	»
8. Toma Antonio	»	55,180	»
9. Caggiula Antonio .	»	49,580	»
10. Pastore Franco	»	46,691	»
11. Lillo Leonardo	»	45,132	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonché per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 3 dicembre 1973

Il medico provinciale f.f.: Russo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di dodici posti di medico condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;
Considerato che occorre provvedere all'assegnazione delle undici condotte messe a concorso in considerazione del fatto che, con decreto n. 09384 del 29 novembre 1971, regolarmente pubblicato e notificato ai candidati interessati, venne stralciata dal bando la seconda condotta medica del comune di Vernole;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

1) Guido Antonio: Aradeo (1ª condotta);
2) Piccinno Giovanni: Gallipoli (1ª condotta-centro);
3) Perrone Giuseppe: Martano (2ª condotta);
4) Greco Salvatore: Carpignano Salentino (2ª condotta - frazione Serrano);
5) Lolli Luigi Donato: Galatina (4ª condotta-frazione Noha);
6) Franco Arnaldo: Lizzanello (2ª condotta-frazione Merine);
7) Fontanas Benito Salvatore: Seclì (condotta unica);
8) Toma Antonio: Acquarica del Capo (condotta unica);
9) Caggiula Antonio: Andrano (1ª condotta);
10) Pastore Franco: Montesano Salentino (condotta unica);
11) Lillo Leonardo: Sanarica (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello dei comuni interessati.

Lecce, addì 3 dicembre 1973

Il medico provinciale f.f.: Russo

(13667)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **50.**

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 (Provvidenze per il miglioramento delle abitazioni rurali); 4 maggio 1973, n. 37 (Provvedimenti a favore delle cooperative di trasformazione di prodotti agricoli); 16 maggio 1973, n. 45 (Interventi regionali per lo sviluppo della azienda diretto-coltivatrice) e 13 giugno 1973, n. 48 (Finanziamento dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Secondo Piano Verde).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il quarto comma dell'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, viene aggiunto il seguente comma:

« A partire dall'esercizio finanziario 1973, gli eventuali oneri graveranno su apposito capitolo di spesa obbligatoria, da iscrivere "per memoria" nel bilancio regionale ».

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito « per memoria » al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria XIV - il capitolo 5252 con la denominazione:

« Oneri derivanti dalla concessione di garanzie sui mutui contratti dai coltivatori diretti e dagli affittuari, anche associati, per la costruzione, trasformazione e ampliamento delle case di abitazione (articolo 10 legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1) (Spesa obbligatoria) ».

Il predetto capitolo viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

Art. 3.

Nell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37, l'inciso « per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1974 » è sostituito con « per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975 ».

Nell'ultimo comma dell'art. 2 della precitata legge il riferimento alla « produzione bozzoli 1971 » si intende modificato in « produzione bozzoli 1971 e 1972 ».

L'art. 6 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37, è soppresso e sostituito dal seguente:

« La spesa di L. 20 milioni, autorizzata con l'art. 1 della presente legge, fa carico al capitolo 6272 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, la cui denominazione viene conseguentemente modificata con l'indicazione della legge regionale e della prima quota.

L'onere di pari importo autorizzato per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli stessi esercizi ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 37, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 40 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.

La spesa di L. 40 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, la cui denominazione viene modificata con l'indicazione della legge regionale e della prima quota.

L'onere relativo agli esercizi finanziari 1974 e 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, l'inciso « nell'esercizio finanziario 1972 » è rettificato in « nell'esercizio finanziario 1973 ».

Nel secondo comma dello stesso articolo l'inciso « per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2001 » si intende modificato in « per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2002 ».

L'art. 11 della citata legge regionale è sostituito dal seguente:

« L'onere di L. 200 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2002 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi ».

La denominazione del precitato capitolo 6251 si intende conseguentemente modificata con l'indicazione della legge regionale e della prima annualità.

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, l'inciso « degli esercizi finanziari dal 1972 al 1976 » è modificato in « degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977 ».

L'art. 2 della citata legge regionale è sostituito dal seguente:

« L'onere di L. 780 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al capitolo 6274 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio finanziario e quello di pari importo previsto per gli esercizi finanziari dal 1974 al 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi ».

Conseguente la denominazione del precitato capitolo 6274 viene modificata con l'indicazione della legge regionale e della prima quota.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 1973

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 51.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili, previste dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle provvidenze in favore degli invalidi civili previsti dalla legge regionale 17 agosto 1971, n. 37, come modificata ed integrata dalla legge regionale 20 febbraio 1973, n. 12, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, l'ulteriore spesa di L. 150 milioni.

Il predetto onere di L. 150 milioni fa carico al capitolo 1552 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene elevato da L. 700 milioni a L. 850 milioni.

A favore di detto capitolo si provvede, per L. 50 milioni mediante storno dal capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e per L. 100 milioni a fronte della maggiore entrata di pari importo, per ricchezza mobile, accertata sul capitolo 3 del relativo stato di previsione del bilancio predetto, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 100 milioni.

Il maggior stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1973 sul citato capitolo 1552, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nello esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 1973

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 52.

Ulteriore autorizzazione di spesa per la concessione delle provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti, previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione delle provvidenze in favore dei ciechi civili e dei sordomuti previste dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, modificata ed integrata dalle leggi regionali 27 novembre 1970, n. 44, 29 novembre 1971, n. 54 e 19 febbraio 1973, n. 11, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1973, l'ulteriore spesa di L. 50 milioni.

Il predetto onere di L. 50 milioni fa carico al capitolo 1555 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il cui stanziamento viene elevato da L. 300 milioni a L. 350 milioni, a fronte della maggiore entrata per ricchezza mobile accertata sul capitolo 3 del relativo stato di previsione del bilancio regionale per lo stesso esercizio finanziario, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

Il maggior stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1973 sul citato capitolo 1555, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 1973

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **53.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 1973 (n. 7154/FIN.), n. 160 della serie dei decreti, relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato l'unico decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 1973 (n. 7154/FIN.), n. 160 della serie dei decreti, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 1, concernente il prelevamento di L. 100 milioni dal capitolo 2604 — « fondo di riserva per le spese impreviste » — dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sara pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 1973

COMELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 8 agosto 1973 (n. 7154/FIN.), n. 160 della serie dei decreti.

Autorizzazione al prelevamento di L. 100.000.000 *dal capitolo* 2604, *fondo di riserva, dello stato regionale di previsione della spesa dell'esercizio* 1973.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2653 dell'8 agosto 1973 con la quale è stato deciso di stanziare la somma di L. 100 milioni per gli interventi diretti previsti dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, a favore delle aziende agricole danneggiate dall'andamento meteorologico particolarmente sfavorevole dell'annata agraria in corso;

Tenuto presente che la predetta deliberazione autorizza, altresì, il presidente della giunta regionale a prelevare l'importo di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 2604 dello stato di previsione, della spesa per l'esercizio finanziario 1973 e ad impinguare, di conseguenza, il capitolo 6264, iscritto al medesimo stato di previsione della spesa;

Considerato che, nel caso in esame, ricorrono le condizioni previste dall'art. 136 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste trattandosi di spese aventi carattere di assoluta necessità, che non potevano prevedersi in modo adeguato in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 e che la relativa spesa non impegna gli esercizi futuri;

Rilevato che il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al precitato capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'art. 9 della legge regionale 1° gennaio 1973, n. 1;

Su proposta dell'assessore alle finanze;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 100.000.000 (centomilioni) dal capitolo 2604 (Fondo di riserva per le spese impreviste - art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e l'iscrizione del medesimo importo al cap. 6264 (Interventi diretti a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende agricole colpite da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche - art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni) del medesimo stato di previsione.

Il presente decreto verrà inviato, per la registrazione, alla delegazione della Corte dei conti di Trieste e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e sarà presentato al consiglio regionale, per la convalida, entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Trieste, addì 8 agosto 1973

COMELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1973
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 9, *foglio n.* 225

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. **54.**

Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2 e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 13 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« L'ammontare mensile dell'indennità di presenza può, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, essere stabilito, anche in misura forfettaria costante, entro il limite massimo del 60 % delle competenze mensili lorde spettanti ai membri del Parlamento nazionale ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 5 giugno 1967, n. 8, è sostituito, con effetto dal 7 luglio 1973, data di inizio della III legislatura regionale, dal seguente:

« L'indennità di presenza di cui all'art. 19, secondo comma, dello statuto regionale è determinata in misura corrispondente a 4,7 volte l'importo previsto dall'art. 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ».

Art. 3.

Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, vengono versati, a carico dei fondi del Consiglio, contributi che, a decorrere dal 7 luglio 1973, data di inizio della III legislatura regionale, potranno essere determinati in misura non superiore ai seguenti importi mensili:

L. 200.000 per ciascun gruppo;

L. 120.000 per ciascun consigliere iscritto.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1973, al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e quelle relative agli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale di detti esercizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 novembre 1973

COMELLI

(13570)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.